

ORIGINALE

Delibera n° 21  
In data 29/04/2022



# COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

### Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO RIFIUTI - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **19.09** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Meneghelli Stefano	Sindaco	X	
2	Cobelli Chiara	Vice Sindaco	X	
3	Pozzi Fede	Consigliere	X	
4	Roverselli Adriano	Consigliere	X	
5	Beschi Mirko	Consigliere	X	
6	Stuani Cesare	Consigliere	X	
7	Giubelli Simone	Consigliere	X	
8	Fioravazzi Corrado	Consigliere	X	
9	Bottolli Roberto	Consigliere	X	
10	Azzini Laura	Consigliere	X	
11	Morselli Claudia	Consigliere	X	
12	Madella Luca	Consigliere	X	
13	Giubelli Gilberto	Consigliere	X	
			13	0

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Ferro Valeria Segretario del comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giubelli Simone, nella sua qualità di Consigliere, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

*Su invito del Presidente, illustra l'argomento l'Assessore Mirko Beschi. Evidenzia che, con la proposta in discussione, vengono di fatto confermate le tariffe in vigore nel precedente anno.*

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

– ai sensi dell'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

– ai sensi dell'art. 8 del regolamento D.P.R. 27.4.1999, n.158, il Piano Economico Finanziario deve prevedere: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie;

**CONSIDERATO** che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che all'articolo 6 della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**DATO ATTO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RICHIAMATO** l'art.54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**CONSIDERATO**, con riferimento alla TARI, che l'art.1, comma 683, della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'Art.13, comma 15 ter, del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15 bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.04.2022;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe del corrispettivo TARI per l'anno 2022 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

**VISTO** il seguente prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", predisposto dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
<b>Totale PEF</b>	692.879,00	723.986,00	711.643,00	717.800,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
<b>Totale Quadro Tariffario</b>	687.841,00	718.948,00	706.605,00	712.761,00
Parte Variabile	443.881,00	465.715,00	469.063,00	472.411,00
Parte Fissa	243.960,00	253.233,00	237.542,00	240.351,00

**VISTI** gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2022 formulate nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche:

- ripartizione costi (allegato A);
- tariffe utenze domestiche (allegato B);
- tariffe utenze non domestiche (allegato C);

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (in G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato disposto che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

**VISTO** l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15](#), il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

**VISTO** l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 cit. il quale dispone che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Risorse Umane e Tributi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 4 ( Azzini, Morselli, Madella, Giubelli Gilberto), legalmente espressi su n.13 consiglieri presenti e n.13 consiglieri votanti;

**DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** le tariffe del corrispettivo TARI per l'anno 2022, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- ripartizione costi (allegato A);
- tariffe utenze domestiche (allegato B);
- tariffe utenze non domestiche (allegato C);

**2) DI FISSARE** al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

**3) DI DARE ATTO** che sull'importo della tariffa corrispettiva sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla tariffa corrispettiva tari;

**4) DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n.4 ( Azzini, Morselli, Madella, Giubelli Gilberto), legalmente espressi su n. 13 consiglieri presenti e n. 13 consiglieri votanti;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

**ALLEGATI:**

- ripartizione costi (allegato A);
- tariffe utenze domestiche (allegato B);
- tariffe utenze non domestiche (allegato C).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Giubelli Simone

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Ferro Valeria

.....

.....

---

**PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Favorevole di regolarità tecnica  
**IL RESPONSABILE**  
Dott.ssa Marcheggiani Lorenza

Favorevole di regolarità contabile  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO – FINANZIARIO**  
Dott.ssa Marcheggiani Lorenza

---

N° ..... registro atti pubblicati

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stato affisso all'albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi come previsto dall'art 124 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 dal giorno ...11.05.2022.....

Addì .....11.05.2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Ferro Valeria

.....

---

**Immediata eseguibilità**

**REFERTO DI ESECUTIVITA'**

Che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il ...21.05.2022.....

Il, ....21.05.2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Ferro Valeria

.....

---